



Versione del 24 febbraio 2017

Condizioni integrative specifiche per l'importazione di pollame (inclusi i pulcini di un giorno e le uova da cova) dall'UE e della Norvegia

Il presente documento è parte integrante delle condizioni d'importazione pubblicate sul sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), le informazioni complete sono disponibili sul sito www.usav.admin.ch.

Il pollame comprende polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, fagiani, pernici e struzzi, a prescindere dall'uso cui sono destinati o dal numero di animali da importare, nonché i piccioni allevati per la produzione di carne.

Nota bene: le disposizioni concernenti l'importazione di tutti gli altri volatili non appartenenti a questa categoria (ad es. piccioni viaggiatori, piccioni da competizione, pappagalli, cocorite, ecc.) sono disponibili sul sito dell'USAV alla voce Importazione di animali vivi dall'UE > "altri uccelli".

Condizioni d'importazione:

Chi desidera detenere pollame in Svizzera, a prescindere dal numero di animali, deve registrarsi presso l'ufficio del veterinario cantonale competente con almeno 4 settimane di anticipo. Per l'importazione di pollame dall'UE e dalla Norvegia non è richiesta alcuna **autorizzazione di polizia epizootica** rilasciata dall'USAV. Una volta importato, il pollame (determinate categorie) viene sottoposto a **sorveglianza veterinaria ufficiale** secondo le direttive del veterinario cantonale. **L'importatore deve notificare con 10 giorni di anticipo all'ufficio del veterinario cantonale competente per il luogo di destinazione l'importazione** in programma, e l'arrivo degli animali entro le successive 24 ore. Siete pregati di informarvi presso l'ufficio del veterinario cantonale competente circa la durata della sorveglianza veterinaria ufficiale e le misure applicate durante tale periodo.

Gli animali devono soddisfare le condizioni previste dalla Direttiva 2009/158/CE (in passato 90/539/CEE) del Consiglio in materia di scambi intracomunitari di pollame. **Poiché la Svizzera è riconosciuta "ufficialmente indenne dalla malattia di Newcastle (NCD)" e come "zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle", gli invii di pollame verso la Svizzera devono soddisfare in ogni caso, oltre ai requisiti generali, anche le garanzie complementari ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva 2009/158/CE.** Ciò significa, tra le altre cose, che in nessun caso il pollame deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle.

Attenzione: siete pregati di assicurarvi che il pollame non sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle, a prescindere dal numero di animali da importare (partite inferiori o superiori alle 20 unità).

Nel caso di partite comprendendo 20 o più unità, le uova da cova, i pulcini di un giorno o il pollame più anziano dall'UE o dalla devono provenire da aziende autorizzate allo scambio intracomunitario in conformità ai criteri della Direttiva 2009/158/CE.

Nel caso di partite inferiori à 20 uova da cova, pulcini di un giorno o pollame più anziano (ad eccezione dei ratiti e delle relative uova da cova) dall'UE o dalla Norvegia, valgono le seguenti condizioni:

Gli invii in partite inferiori alle 20 unità non devono necessariamente provenire da aziende autorizzate conformemente ai criteri sanciti nella Direttiva 2009/158/CE, ma da branchi che

1. hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi
2. sono esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame
3. non sono soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame
4. se devono essere vaccinati soddisfino le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III della Direttiva 2009/158/CE (importante: il pollame destinato alla Svizzera non deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle)
5. sono situati al di fuori di zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria relativamente alle malattie alle quali il pollame è ricettivo.

Nel mese che precede l'invio, il **pollame** deve essere stato sottoposto, con esito **negativo**, al test per la ricerca di anticorpi della Salmonella Pullorum e della Salmonella Gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III della Direttiva 2009/158/CE. Per quanto concerne i **pulcini di un giorno e le uova da cova**, nei **3 mesi** che precedono l'invio il branco di origine deve essere sottoposto a una prova sierologica mediante campionamento di prelievi di sangue per individuare la presenza di Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum (il campionamento deve essere tale da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95%, un'infezione avente una prevalenza del 5%).

Per l'importazione di tutti gli animali che non soddisfano i requisiti richiesti per i certificati veterinari standard (ad es. ritorno dopo brevi soggiorni nell'UE) occorre **richiedere** con un certo anticipo l'**autorizzazione all'USAV** (per il formulario di domanda si veda la pagina "Importazione di animali vivi dall'UE").

ATTENZIONE:

Certificato sanitario / TRACES

Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l'azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall'autorità cantonale.

Gli animali devono essere accompagnati dal certificato TRACES 2009/158/CE, del quale ne esistono diverse versioni (uova da cova, pulcini di un giorno, pollame da allevamento e da reddito, «partite comprendenti meno di 20 unità», pollame per il ripopolamento della selvaggina e pollame da macello). È autorizzata solo la copia originale timbrata e firmata.

Per le partite inferiori ai 20 animali il veterinario ufficiale deve certificare i punti 1. a 5. di cui sopra ed inoltre allegare in originale i risultati delle analisi per la ricerca di anticorpi delle Salmonelle (Pullorum e Gallinarum).